CIRCOLARE ESPLICATIVA N.2/2017
TAVOLO TECNICO PERMANENTE

PREMESSO CHE

l'Amministrazione comunale, con determinazione n.10605 del 30 dicembre 2016 del Dirigente "Settore Sviluppo del Territorio e Suap", ha istituito l'organismo consultivo denominato "Tavolo Tecnico", quale sede permanente di dialogo e confronto fra l'Amministrazione Comunale e gli organismi esponenziali degli interessi del settore edilizio

PREMESSO ALTRESI' CHE

tra gli scopi del "Tavolo Tecnico" rientra quello di favorire il confronto e la collaborazione fra i tecnici del Comune e i rappresentanti degli ordini relativamente alla gestione dell'ordinaria applicazione delle norme, al monitoraggio delle procedure in essere ma anche in relazione ad argomenti specifici di rinnovamento

CONSIDERATO CHE

la lettera d) del comma 2 dell'articolo 149 della L.R.T. 65/2014 riformula i disposti dell'articolo 24 del D.P.R. 380/01 come sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 222/2016 e più specificatamente della lettera c) del comma 2 che rimanda al contenuto di cui al comma 1 dello stesso articolo stabilendo che risultano soggetti ad attestazione di agibilità "*ogni altro intervento edilizio che introduca modifiche incidenti sulle condizioni di sicurezza,igiene, salubrità, risparmio energetico, accessibilità delle unità immobiliari.*"

CONSIDERATO CHE

il dettato della lettera d) del comma 2 dell'articolo 149 della L.R.T. 65/2014 risulta generico e non fornisce indicazioni specifiche in merito alla determinazione degli interventi atti ad "*introdurre modifiche incidenti sulle condizioni di sicurezza,igiene, salubrità, risparmio energetico, accessibilità delle unità immobiliari*"

CONSIDERATO CHE

il comma 3 dell'articolo 149 della L.R.T. 65/2014 coerentemente con i disposti dell'articolo 24 del D.P.R. 380/01 come sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 222/2016 e più specificatamente nel comma 2 stabilisce il termine perentorio di giorni 15 dall'ultimazione dei lavori di finitura per la presentazione dell'attestazione di agibilità pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 3bis dell'articolo 149 della L.R.T. 65/2014

RILEVATO CHE

le sopra esposte considerazioni hanno diffuso tra i professionisti abilitati del settore e gli uffici preposti all'accoglimento delle istanze un elevato livello di incertezza relativamente alla classificazione degli interventi edilizi da ritenere assoggettabili al deposito delle attestazioni di agibilità aggravato dagli esigui termini stabiliti dal comma 3 dell'articolo 149 della L.R.T. 65/2014 di cui alla considerazione precedente

RITENUTO

opportuno stabilire, in assenza di specifiche indicazioni e chiarimenti da parte del legislatore, un chiarimento in merito alla gestione dell'applicazione ordinaria dei disposti di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 149 della L.R.T. 65/2014

VISTI

in particolare, i seguenti riferimenti normativi:

- D.P.R. 380/2001 "Testo unico edilizia";
- L.R.T. 65/2014 "Norme per il governo del territorio";
- D.M. 26 giugno 2015 e D.M. 14 giugno 1989, n.236

Tutto ciò premesso,

IL TAVOLO TECNICO

Con voti unanimi dei componenti presenti nel corso della seduta del 13 dicembre 2017, espressi in forma palese, recependo le considerazioni espresse in premessa

STABILISCE

1. che in parziale applicazione dei disposti del comma 1 dell'articolo 24 del D.P.R. 380/01, sono esclusi dal deposito di attestazione di agibilità gli interventi soggetti a CILA con eccezione di quelli che prevedono l'incremento del numero di unità immobiliari (frazionamenti);

2. che per gli interventi soggetti a SCIA ed a Permesso di Costruire, esclusi da quelli indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 149 della L.R.T. 65/2014, sono da ritenersi "*modifiche incidenti sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico, accessibilità delle unità immobiliari*":

a.1) "Condizioni di sicurezza" - Aspetti Strutturali
Rilevato che il principio di "incidenza sulle condizioni di sicurezza" è riscontrabile nell'articolo 67 comma 1 del D.P.R. 380/01 che prevede l'obbligo di collaudo per tutte le opere (relative a strutture metalliche, in C.A. ed in C.A.P.) ad eccezione di quelle indicate al comma 8 bis dello stesso articolo, considerato che le N.T.C estendono l'obbligo di collaudo "a tutte le parti dell'opera che svolgono funzione portante" e rilevato che il comma 4 bis dell'articolo 175 della L.R.T. 65/2014 (Comma aggiunto dall'articolo 27 della L.R.T. 8 settembre 2017 n. 50) recepisce il principio espresso dall'articolo 67 comma 1 del D.P.R. 380/01, ritenuto che "gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti" come definiti dalla N.T.C., siano classificabili quali interventi minori ai fini delle condizioni di sicurezza risultando esclusi dalla certificazione di collaudo ad opera di soggetti terzi, ai fini dell'applicazione della norma in commento non è considerata modifica incidente l'esecuzione di opere strutturali "di riparazione e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti"

a.2) "Condizioni di sicurezza" - Impianti: è considerata modifica incidente l'esecuzione di opere che comportino l'installazione di nuovi impianti;

b) "Igiene e salubrità": è considerata modifica incidente l'esecuzione di opere che, in merito alla rispondenza dei requisiti igienico-sanitari, comportino deroga alle disposizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente;

c) "Risparmio energetico": è considerata modifica incidente l'esecuzione di opere classificabili come Ristrutturazione di Secondo Livello o superiore ai sensi del D.M. 26 giugno 2015;

d) "Accessibilità delle unità immobiliari": è considerata modifica incidente l'esecuzione di opere che comportino una variazione del livello di qualità dello spazio costruito così come definito all'articolo 3 comma 3.1 del D.M. 14 giugno 1989 n.236

Quanto sopra resta valido salvo diversa disposizione normativa sopravvenuta.

Livorno, lì 13 Dicembre 2017

I rappresentanti degli Ordini Professionali
Ordine degli Architetti
(arch. Sergio Bini)_____
(arch. Vittoria Ena)_____
Ordine Ingegneri
(ing. Alessandro Pacciardi)_____
(ing. Sauro Tonini)_____
Collegio dei Geometri
(geom. Valerio Pierotti)_____
(geom. Matteo Precerutti)_____
Periti Industriali
(P.I. Maurizio Cerrai)_____
Agronomi – Assenti
Geologi - Assenti
In rappresentanza dell'Amministrazione Comunale
Il Dirigente del settore "Edilizia Privata e SUAP"
(arch. Simone Pedonese)_____